

DISCIPLINARE GENERALE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA O ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO.

# ART. 1 - Oggetto -

L'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro conferisce, alle condizioni generali di cui al presente atto e come meglio specificate da apposita delibera e relativo disciplinare specifico di affidamento, incarichi a legali esterni di consulenza o assistenza stragiudiziale e di rappresentanza e difesa in giudizio.

# ART.2 - Assenza di incompatibilità -

Il legale incaricato deve dichiarare al momento dell'incarico di non trovarsi in alcun stato di incompatibilità o conflitto di interessi per avere in corso un patrocinio in cause introitate o vertenze stragiudiziali contro l'Azienda e deve, altresì, dichiarare di impegnarsi a non accettare eventuali richieste di tali patrocini durante l'espletamento dell'incarico affidatogli e per tutta la durata dell'inserimento in elenco, fatta salva la facoltà di richiedere la cancellazione dallo stesso.

Dovrà inoltre dichiararsi da parte dello stesso l'insussistenza di altre specifiche situazioni di incompatibilità derivanti dalla presenza di comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale, relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con la controparte, e inoltre di non essersi già occupato della controversia per cui si affida l'incarico per conto della controparte o di terzi.

In caso di riscontro della sussistenza di una causa di incompatibilità fra quelle di cui sopra o comunque previste dal codice deontologico professionale l'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di affidamento ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile, nonché alla cancellazione del legale dall'elenco dei professionisti di fiducia.

Ove il Legale si avvalga dell'ausilio di terzi professionisti per l'adempimento di specifiche attività, dovrà verificare che anche per costoro non sussistano le cause di incompatibilità di cui sopra.

#### ART.3 - Trattamento dati -

Il legale, unitamente all'incarico di cui sopra, riceve anche la nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto necessario alla corretta esecuzione dell'attività idonea ai fini dell'espletamento dello stesso.

In qualità di Responsabile nominato, l'incaricato ha il potere/dovere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy.

#### ART. 4 – Informative -

Il legale deve assicurare all'Azienda, in caso di incarico giudiziale, la documentata conoscenza dell'iter del procedimento per il quale è stato designato, trasmettendo, oltre alle ordinarie notizie sugli esiti delle udienze, tutta la documentazione necessaria per consentire all'Azienda l'aggiornamento dei dati interni sul proprio contenzioso e sull'evolversi della causa (comparse, memorie, relazioni tecniche d'ufficio e di parte e quant'altro eventualmente richiesto dall'ufficio legale dell'Azienda), nonché stimare risorse economiche adeguate in ordine al rischio connesso ad eventuale condannatorio.

### ART.5 – Ulteriori oneri

Il legale incaricato assume, altresì, l'onere, in relazione allo specifico incarico, di indicare all'Azienda gli adempimenti amministrativi scaturenti da provvedimenti giudiziali anche non definitivi e di coadiuvare gli uffici interessati dall'oggetto della causa nella predisposizione degli atti consequenziali sia in caso di soccombenza che di esito positivo del giudizio.

Allorquando in sede di giudizio emergano margini transattivi, valutati positivamente per l'Azienda, il legale dovrà sottoporre alla stessa la proposta corredata da eventuali controproposte ed, a seguito di accettazione da parte dell'Azienda, procedere alla eventuale redazione di atti ed assistere l'Azienda in sede transattiva. Identicamente, a definizione del giudizio, in caso di soccombenza, dovrà indicare se sussistono margini per l'eventuale gravame con l'indicazione dei possibili benefici rispetto alle ulteriori spese da affrontare ed ogni altro profilo relativo all'esecutività del titolo (registrazione, opposizione, pagamento). Invece in caso di esito favorevole all'Azienda con condanna della controparte alla refusione delle spese processuali (o anche ad altri adempimenti) sarà onere del legale procedere al tentativo di recupero bonario di quanto dovuto nei confronti della stessa, riferendo in merito all'esito di tale tentativo e sull'opportunità di procedere, in caso di mancato adempimento, al recupero coattivo.

Tutte queste attività connesse all'attività difensiva per cui viene dato l'incarico principale non comporteranno ulteriori esborsi per l'Azienda oltre quelli già previsti al successivo articolo 7, fermo restando che il pagamento delle spettanze per l'incarico conferito sarà effettuato solo a seguito dell'avvenuto espletamento delle stesse.

### Art. 6 - Comunicazioni -

Al fine di riscontrare eventuali richieste provenienti dal Collegio Sindacale e/o dall'Assessorato o da altri soggetti legittimati, l'Azienda potrà richiedere al legale incaricato, entro ristretto termine, un report sullo stato del contenzioso, contenente anche la previsione, ove possibile, sull'eventuale grado di soccombenza nel giudizio nonché sul presumibile rischio economico derivante dallo stesso a carico dell'Azienda, ove già non fornita dal legale ai sensi dell'art. 4 del presente disciplinare.

# ART. 7 – Compensi -

L'Azienda riconosce, solo alla definizione del giudizio e previa emissione della relativa parcella ed autorizzazione all'emissione della relativa fattura elettronica, i compensi per l'attività professionale prestata esclusivamente nei limiti dei valori medi di cui al DM n. 55 del 10/3/2014, come modificato con D.M. n.37/2018 e con D.M. n.147/2022, sui quali verrà operata la riduzione del 50%.

Al fine della liquidazione e della verifica dell'effettiva attività svolta, potrà essere richiesta ulteriore documentazione del giudizio oltre quella già inviata ai sensi dell'art. 4 succitato.

La sottoscrizione del disciplinare speciale di incarico comporta l'accettazione delle condizioni economiche ivi fissate.

Resta fermo che il compenso spettante verrà calcolato sulla base del valore effettivo della causa rilevabile dal dispositivo giudiziale o dalla transazione del giudizio.

Si precisa che, comunque, ai fini della liquidazione delle spettanze l'Azienda non riconosce un valore superiore a quello di € 520.000,00, e che, pertanto, ove risultasse, all'esito del giudizio, un valore di causa superiore a detto importo si procederà alla quantificazione delle spettanze nei limiti del valore massimo di cui sopra.

Qualora al termine del giudizio si riscontri la sussistenza di un valore di causa indeterminato e indeterminabile l'Azienda si riserva in base all'attività processuale espletata, all'importanza della questione trattata ed alle risultanze processuali di valutare ad insindacabile giudizio quale scaglione applicare ai fini della determinazione del compenso fra quello minimo fra € 26.000,00 ed € 52.000,00, quello massimo fra € 52.000 ed € 260.000,00 oppure uno scaglione intermedio calcolato facendo la media fra i due.

In casi di particolare pregio dell'attività prestata da cui consegue un risultato di notevole utilità per l'Azienda ad insindacabile giudizio della Direzione Generale potrà essere applicato l'ultimo comma dell'art. 5 succitato, che prevede la possibilità di adottare lo scaglione di valore fino ad € 520.000,00.

L'Azienda procede in corso di causa solo alla copertura di eventuali spese vive documentate, rinviando all'esito del giudizio la liquidazione delle spettanze dovute, previa ricezione della relativa parcella ed autorizzazione all'emissione della fattura.

In caso di cause seriali, aventi ad oggetto la medesima questione giuridica avanzata da più ricorrenti, per le quali si incarichi il medesimo procuratore, potrà essere concordata preventivamente, per iscritto, una tariffa forfettaria ridotta ed omnicomprensiva.

Nell'ambito dei procedimenti penali in cui l'Azienda venga rappresentata e difesa in diverse fasi da quella delle indagini preliminari fino a quella della decisione dell'organo giudicante il legale dovrà documentalmente dimostrare che la prestazione effettivamente svolta in ciascuna delle fasi non sia la ripetizione di analoga attività già espletata in fasi precedenti. Ove manchi tale dimostrazione l'Azienda procederà allo scorporo delle voci attinenti attività che si rilevino già espletate in fasi precedenti.

# ART.8 – Definizione del contenzioso -

Al termine del giudizio per cui è stato conferito incarico il legale dovrà trasmettere copia del dispositivo e, appena in possesso, della sentenza, nonché adempiere agli oneri di cui all'art. 5 del presente disciplinare.

# ART. 9 - Revoca incarico

L'Azienda ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata o a mezzo pec, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività/fase processuale fino a quel momento espletata, nei limiti di cui al precedente art. 7.

### ART. 10 - Recesso

Il Legale ha facoltà di rinunziare al mandato, con il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso dell'attività espletata, come da articolo precedente, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Azienda. In tal caso quest'ultima si riserva la facoltà di procedere alla cancellazione del legale dall'elenco dei professionisti di fiducia.

#### Art. 11 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia al contenuto del regolamento aziendale in materia di affidamento incarichi a legali esterni ed al disciplinare speciale di incarico.

Per accettazione	 